

| anno | percentuale               | anno di cessazione | costo cessazione | allegato: prospetto capacità assunzionale |  |  |  |
|------|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
|      |                           | 2014               | € 34.403,38      |                                           |  |  |  |
| 2015 | 60% cessazione anno 2014  | 2015               | € 16.889,10      |                                           |  |  |  |
| 2016 | 80% cessazione anno 2015  | 2016               | € 20.087,21      |                                           |  |  |  |
| 2017 | 80% cessazione anno 2016  | 2017               | € 29.999,62      |                                           |  |  |  |
| 2018 | 100% cessazione anno 2016 | 2018               |                  |                                           |  |  |  |

| anno | 1. % capacità assunzionale |   |             | 2. Utilizzo capacità assunzionale 1. | 3. residuo (al netto assunzione 2015 ) | 4. % residuo capacità assunzionale non utilizzato da destinare al personale di area vasta | totale al netto assunzione |
|------|----------------------------|---|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2015 | .=60% di € 34.403,38       | = | € 20.642,03 | € 15.324,35                          | € 5.317,68                             | .=40% di € 34.403,38 = € 13.761,35                                                        | € 19.079,03                |
| 2016 | .=80% di € 16.889,10       | = | € 13.511,28 |                                      | € 18.828,96                            | .=20% di € 16.889,10 = € 3.377,82                                                         | € 22.206,78                |
| 2017 | .=80% di € 20.087,21       | = | € 16.069,77 |                                      | € 16.069,77                            | =                                                                                         |                            |
| 2018 | .= 100% di € 29.999,62     | = | € 29,999,62 |                                      | € 29,999,62                            | =                                                                                         |                            |

| anno | totale      |
|------|-------------|
| 2015 | € 19.079,03 |
| 2016 | € 22.206,78 |
| 2017 | € 16.069,77 |
| 2018 | € 29,999,62 |

da destinare al personale di area vasta  
da destinare al personale di area vasta

#### L. 23-12-2014 n. 190

#### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.





